



Area Monopoli  
DIREZIONE TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA  
Sede di Milano

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE IN APPALTO A TRATTATIVA PRIVATA ONEROSA DELLA RIVENDITA ORDINARIA DI GENERI DI MONOPOLIO N. 1 NEL COMUNE DI LAINO (CO) GIÀ UBICATA IN VIA L. SPAZZI, n. 5**

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 23.7.1980, n. 384 e successive modificazioni della rivendita, vacante di titolare, n. 1 del Comune di LAINO (CO) da ubicarsi nella zona così delimitata:

**“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI SITI NEL COMUNE DI LAINO (CO)”**

Questa Direzione Territoriale, in seguito alla dichiarata infruttuosità della relativa gara del 04/06/2014 bandita a norma dell'art. 25 della Legge 1293/57 per l'assegnazione della rivendita n.1 del Comune di Laino (CO) già ubicata in Via L. Spazzi n. 5, ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in Euro 9.000,00= (Novemila/00) la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di nove anni, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a metri 600 dalla più vicina rivendita già esistente; tale locale deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità dalla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta con apposta marca da bollo da € 16,00 conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà racchiusa in busta sigillata recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto della rivendita n. 1 del comune di Laino (Co)" accompagnata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, da quietanza di deposito provvisorio di € 450,00= da eseguirsi presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – di COMO.

La busta chiusa contenente l'offerta, unitamente al deposito cauzionale, da non inserire nella busta dell'offerta, dovranno essere racchiusi in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli - Direzione Territoriale per la Lombardia, Via San Marco 32 – 20121 Milano, dovrà pervenire entro il 31/10/2014, con l'indicazione del mittente e del contenuto.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale, di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopoli possono essere intestate solo a persone fisiche o non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dalla Direzione Territoriale; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione Territoriale in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio gestione monopolio rivendite tabacchi – Piazza Mastai n. 11 – 00153 ROMA o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore  
Ing. F. DE DONATO  
f.to De Donato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

**MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da € 16,00 )**

Io sottoscritto (nome) ..... (cognome)..... nato a .....il ..... (C.F.....)  
residente nel comune di .....in Via/Piazza.....n. .... tel.....  
e-mail ..... mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di  
monopolio n. .... del comune di..... , sotto la stretta osservanza delle condizioni in vigore,  
obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € ..... (in lettere con  
l'indicazione dei centesimi)

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in via/piazza  
..... n. .... del Comune di ..... ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi  
di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 (1) o nella situazione di cui all'art. 5  
della Legge n. 384 del 23 luglio 1980(2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia ogni eventuale  
causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Di essere a conoscenza  
che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il  
certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2- quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di  
decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato alla  
Direzione Territoriale presso la quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

(Firma)

---

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.